

Addì 1 marzo 2006

Staccato

FS, TRENITALIA, RFI e le Organizzazioni sindacali FILT-Cgil, FIT-Cisl, UILTRASPORTI, UGL AF, OrSA-Ferrovie, FAST-Ferrovie, si sono incontrati in data odierna per esaminare la situazione venutasi a determinare a seguito dei confronti tuttora in corso ai sensi di quanto previsto dall'accordo del 25 gennaio 2006.

In particolare, le parti hanno riscontrato positivamente le soluzioni raggiunte su:

- riorganizzazione DOTE;
- ripartizione macchina e bordo;
- apprendistato.

Le parti inoltre convengono di proseguire il confronto in atto e in particolare presso le sedi competenti sulla base dei seguenti appuntamenti:

1. Circolazione il 2 marzo p.v.;

2. Manutenzione rotabili

- reticolo manutentivo e rapporto internalizzazioni/esternalizzazioni il 16 marzo p.v. a livello nazionale;
- sperimentazione nuovi modelli organizzativi nelle unità produttive interessate a partire dal 7 marzo p.v.;
- nuove articolazioni di orario e ricadute occupazionali nelle unità produttive interessate a partire dal 7 marzo p.v.;

3. Logistica il 14 marzo p.v. a livello nazionale;

4. SIDAC e Alta Velocità: il 15 marzo p.v.;

5. Vendita e Assistenza: il 5 aprile p.v. in sede nazionale, con sospensione dei confronti in corso a livello territoriale;

6. Navigazione: a data da definire.

Le parti si danno altresì atto della necessità di proseguire e portare a compimento la sperimentazione già avviata sulle nuove modalità di attrezzaggio del sistema SCMT.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


Le Segreterie nazionali al fine di proseguire il confronto in atto sia a livello territoriale che nazionale sospendono lo sciopero già dichiarato per il 3 e 4 marzo p.v..







FLI-CGIL 

FIAT-CISL 
ULTRASPORT 

UGL AF 

FAST 

OR.S.A. - FERROVIE 

Addi 1° marzo 2006.

tra

AGENS

e



le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, FAST Ferrovie, UGL Attività Ferroviarie e OR.S.A Ferrovie,

premesso che

con il presente Accordo le parti definiscono a livello nazionale una disciplina sostitutiva, nel rispetto delle vigenti norme di legge, della normativa contrattuale sull'apprendistato prevista dall'art. 18 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie e che tale disciplina è applicativa dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, a fronte di specifiche esigenze del settore, inizialmente per i profili professionali tipici dell'esercizio ferroviario, come indicato al punto 8 del presente Accordo;

è stato convenuto quanto segue.

1. In attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi del presente Accordo, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrare nei livelli professionali B, C, D, E, F e G della classificazione professionale definita nell'art. 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie.
3. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi, per ciascun livello professionale/parametro retributivo di destinazione finale, è così determinata:



Livello-Parametro di destinazione finale	Durata complessiva Mesi	PRIMO PERIODO		SECONDO PERIODO	
		Inquadramento convenzionale	Mesi	Inquadramento convenzionale	Mesi
B	29	C	18	B	11
C	41	D1	18	C	23
D2	46	E	18	D2	28
E	46	F1	18	E	28
F2	46	G1	18	F2	28
G1	46	H	18	G1	28

4. Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato convenzionalmente, per il primo periodo di cui alla precedente tabella, in un livello/parametro inferiore rispetto a quello previsto per la figura professionale da conseguire.

Nel secondo periodo, convenzionalmente, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli corrispondenti alla figura professionale da conseguire.

Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.

5. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al precedente punto 3, purchè i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.

6. Il periodo di prova è di 30 giorni di servizio effettivo dalla data di assunzione.

7. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità. Dodici mesi prima della scadenza del contratto di apprendistato le aziende, ferma restando la prosecuzione del percorso formativo previsto nel Piano Formativo Individuale, effettueranno una prima valutazione dei risultati dei moduli formativi superati, in funzione della successiva conferma a tempo indeterminato nei confronti dell'apprendista alla scadenza del contratto in corso.

Di quanto sopra l'azienda darà comunicazione all'apprendista interessato.

In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal Ccnl 16 aprile 2003, compreso il passaggio al parametro retributivo superiore nell'ambito dei livelli D ed F.

L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella indicata al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

Per l'apprendista mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato, l'aumento periodico di anzianità maturato nel secondo periodo della suddetta tabella, sarà corrisposto con la prima retribuzione del mese successivo alla conferma.

2

8. Formazione

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, qualora l'azienda disponga di propria capacità formativa, ovvero esterni all'azienda. A tal fine le aziende potranno fare ricorso, per l'erogazione della formazione teorica di carattere trasversale, a strutture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti a livello aziendale.

I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.

La durata, le modalità e l'articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che la durata della formazione debba essere non meno di 150 ore medie annue retribuite e che l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro, siano collocate all'inizio del rapporto di lavoro.

Per le figure professionali di:

Capo Stazione - liv. D,
Macchinista - liv. D,
Capo Treno/Capo Servizi Treno - liv. D,
Specialista Tecnico Commerciale - liv. D
Capo Tecnico - liv. D,
Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infrastrutture ferroviarie) - liv. F,
Operatore Specializzato della Circolazione - liv. F,
Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) - liv. F,


i profili formativi (durata, modalità e articolazione della formazione) sono quelli definiti, per ciascuna figura professionale, negli allegati al presente Accordo.

Il tutor aziendale per l'apprendistato ha il compito di seguire l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro.

Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasversale, allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento.

Il tutor contribuisce all'attuazione del piano formativo individuale ed attesta, anche ai fini dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l'effettivo svolgimento dell'attività formativa.

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 3 giornate da svolgere presso strutture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti.



Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve:

- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall'azienda.

Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.

9. L'utilizzazione degli apprendisti dovrà essere coerente con le abilitazioni progressivamente acquisite.

Per il Macchinista in apprendistato, ai sensi del presente Accordo, ancorché in possesso delle previste abilitazioni, non potrà essere prevista l'utilizzazione in servizi ad agente unico nei primi 20 mesi di apprendistato; per i Capi Treno in apprendistato, ancorché in possesso delle previste abilitazioni non potrà essere prevista l'utilizzazione in servizio ad agente unico prima di 8 mesi.

10. I contratti di apprendistato già instaurati alla data del presente Accordo continuano a produrre i propri effetti sulla base della precedente disciplina fino alla loro naturale scadenza e, a livello aziendale, saranno definite eventuali norme di armonizzazione con i nuovi contratti.

11. Con riferimento a quanto indicato nella "Premessa", le parti stipulanti il presente Accordo, in virtù della loro titolarità in materia e nel rispetto dei reciproci ruoli, convengono di incontrarsi a livello nazionale entro il 31 marzo 2006 per la definizione dei profili formativi di ulteriori figure professionali di settore, non disciplinati dal presente Accordo.

12. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Accordo, valgono per gli apprendisti le disposizioni normative e retributive previste dal CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie.

Allegati

AGENS
[Signature]

FILT-Cgil *[Signature]*
FIT-Cisl *[Signature]*
UILTRASPORTI *[Signature]*
FAST-Ferrovie *[Signature]*
UGL AF *[Signature]*
Or.S.A. Ferrovie *[Signature]*

Profili formativi per la figura professionale di Macchinista – Livello D
(Parte integrante dell'accordo di settore del 01.03.06 con particolare riferimento al p.8)

Il percorso formativo specifico della figura professionale di macchinista comprende quanto previsto dalla CCS 11/AD del 24.11.2002 revisione 2 del 25.11.2004, sub allegato 6, che costituisce parte integrante del presente allegato.

Gli 8 moduli descritti nella CCS citata consistono in periodi di attività d'aula, esercitazioni pratiche, visite e simulazioni sui mezzi di trazione, visite agli impianti/stazioni/depositi locomotiva. Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo, la formazione prevista al modulo 1 sarà effettuata all'inizio del rapporto di lavoro.

Modulo 1 – Formazione teorica trasversale – (DURATA 4 GIORNI)

- prevenzione antinfortunistica e salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 626/94, e successive modifiche e integrazioni;
- cenni sull'evoluzione del sistema ferroviario in Europa e in Italia;
- nozioni di disciplina del rapporto di lavoro;
- struttura organizzativa del Gruppo FS e struttura organizzativa e missione della Società Trenitalia e della Direzione di appartenenza.;
- contesto operativo;
- requisiti professionali richiesti al personale di condotta;
- testi normativi e relativo sistema di aggiornamento.

Modulo 2 - Nozioni di tecnica ferroviaria - (DURATA 4 GIORNI)

- Principi della meccanica, elettrotecnica, elettronica, termodinamica, connessi alla locomozione;
- Generalità sulla trazione: caratteristiche principali dei gruppi dei mezzi di trazione TE e TD;
- Principali organi costitutivi di un veicolo ferroviario e apparecchiature comuni a tutti i mezzi di trazione.

Modulo 3 – Regolamenti e norme di circolazione – (DURATA 75 GIORNI)

- Regolamenti e norme di circolazione in condizioni normali e in condizioni degradate;
- Apparecchiature speciali e di sicurezza dei mezzi di trazione;
- Apparecchiature frenanti in opera sui rotabili;
- Norme di sicurezza e prevenzione infortuni durante il servizio di condotta;
- Esame (prova scritta e orale).

Modulo 4 - Mezzi di trazione - (DURATA VARIABILE IN FUNZIONE DEI MEZZI DI TRAZIONE TRATTATI, CON UN MINIMO DI 20 GIORNI)

- Conoscenze generali del genere di mezzi di trazione (elettrico, diesel) oggetto di abilitazione;
- Relativamente ai mezzi di trazione di interesse, conoscenza generale e norme di utilizzo in condizioni normali e in condizioni degradate;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- Norme di sicurezza e prevenzione infortuni relativamente ai mezzi di trazione di interesse.

Modulo 5 - Veicoli - (DURATA 2 GIORNI)

- Conoscenze generali dei veicoli ferroviari e dei relativi impianti;
- Norme di circolazione dei veicoli.

Modulo 6 - Tirocinio pratico - (250 GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA NEL SERVIZIO DI CONDOTTA COME 2° AGENTE DI CUI ALMENO 10 IN PRESENZA DELL'ISTRUTTORE)

Il modulo 6 può essere iniziato a valle dell'esito positivo dell'esame posto alla fine del modulo 3. Nel corso della realizzazione delle suddette 250 giornate, i macchinisti non sono da considerare tutori aziendali per l'apprendistato. L'utilizzo del SIDAC non è sostitutivo delle 250 giornate di cui sopra.

Modulo 7 - Ricomposizione delle conoscenze - (DURATA 7 GIORNI)

- Ricomposizione delle conoscenze e delle capacità operative acquisite;
- Innovazioni tecniche e normative intervenute durante il percorso formativo.

Modulo 8 - Esame finale: prova scritta, orale e pratica - (DURATA 3 GIORNI)

Il periodo di apprendistato proseguirà con ulteriori attività di formazione supplementare, volte a consolidare le competenze acquisite ed a svilupparne ulteriori, con particolare riferimento ai mezzi di trazione.

Al termine di tale periodo, il Personale interessato dovrà aver conseguito l'abilitazione alla conduzione di almeno tre diversi gruppi di mezzi di trazione oltre ai due previsti nella formazione di base.

E', altresì, previsto lo sviluppo di un'ulteriore fase formativa propedeutica allo svolgimento di eventuali attività in interoperabilità.

Il presente percorso formativo comprende integralmente quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia emanate dal Gestore dell'Infrastruttura e potrà essere modificato/integrato in relazione alle eventuali evoluzioni di tali disposizioni, previa specifica e preventiva informativa alle OO.SS. stipulanti.

hu

Alu

M.G.

Green

R.H.L.

A

Profili formativi per la figura professionale di Capotreno – Livello D
(Parte integrante dell'accordo di settore del 01.03.06 con particolare riferimento al p 8)

Il percorso formativo specifico della figura professionale di capotreno comprende quanto previsto dalla CCS 13/AD del 10.12.2002 e si articolerà, secondo il programma di seguito riportato, nonché in una ulteriore fase volta alla prosecuzione del periodo formativo. Ai sensi di quanto dall'Accordo, la "formazione teorica trasversale" sarà effettuata all'inizio del rapporto di lavoro.

FORMAZIONE TEORICA TRASVERSALE – (Giorni 3,5)

- prevenzione antinfortunistica e salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 626/94, e successive modifiche e integrazioni;
- cenni sull'evoluzione del sistema ferroviario in Europa e in Italia;
- nozioni di disciplina del rapporto di lavoro;
- struttura organizzativa del Gruppo FS e struttura organizzativa e missione della Società Trenitalia e della Direzione di appartenenza.;
- principali processi economici e commerciali dell'impresa.
- requisiti professionali richiesti al personale di bordo;
- la centralità del cliente: prodotti per tipologie di cliente, livello di soddisfazione, i fattori di qualità.

FORMAZIONE COMMERCIALE (Giorni 32)

- Formazione al ruolo di operatore di front-line a bordo treno (comunicazione e relazioni interpersonali; orientamento del comportamento verso le attese della clientela con particolare riferimento ai disabili);
- comunicazioni/informazioni alla clientela; in particolare, procedura operativa per la gestione delle attività nei casi di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio;
- esercitazioni pratiche uso impianto diffusione sonora;
- orario ufficiale;
- apparecchiature di bordo dei rotabili per viaggiatori;
- esercitazioni pratiche
- istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni (ISPST) Parte Seconda – Commerciale;
- tecnica commerciale e offerte commerciali (condizioni e tariffe; disposizioni regolanti traffici particolari; convenzioni; concessioni speciali e gratuite; tariffa comune viaggiatori; servizi di vettura letti, cuccette e ristorante; servizio ristoro e relativi documenti amministrativo/contabili; prenotazione posti; auto al seguito; cambio valute; tecnica per l'esecuzione del controllo dei biglietti a bordo treno; annotazioni sui biglietti; premi per la scoperta di irregolarità o abusi; D.P.R. n. 753/1980 e successive modifiche e integrazioni;
- sistema computerizzato portatile Mael 400/N e tecnologie successivamente introdotte per l'emissione dei biglietti in treno; versamento introiti.
- (Test abilitazione)

ABILITAZIONE "MODULO A" D.I. 7/2001 (Giorni 12)

- Modulo 1 Nozioni sulla Circolazione ferroviaria, Regolamento segnali, Lettura del fascicolo Orario/Fascicolo Circolazione Linee/Scheda treno
- Modulo 2 Istruzioni per il Servizio dei Manovratori, Nozioni Generali sulla Manovra ed utilizzo dei sezionatori Aerei
- Modulo 3 Istruzioni per il Servizio dei Deviatori
- Modulo 4 Nozioni Generali sull'esercizio dei Passaggi a Livello
- Modulo 5 Esame orale e prova pratica

ABILITAZIONE "MODULO D" D.I. 7/2001 (Giorni 26)



- Modulo 1 Approfondimento e integrazione di tutte le tematiche dell'abilitazione "Modulo A" e dei temi indicati nella tabella del sub allegato 7 alla D7
- Modulo 2 Conoscenza delle pubblicazioni di servizio
- Modulo 3 PGOS- Norme generali
- PGOS – Norme tecniche d'esercizio;
- Modulo 4 Inoltro dei trasporti
- Modulo 5 Esame scritto, orale, prova pratica.

ACQUISIZIONE CONOSCENZA LINEE ED IMPIANTI (Giorni 3)

- Modulo 1 Linee ed impianti di riferimento, in funzione dell'utilizzazione del personale sul territorio.

Il periodo di apprendistato proseguirà con ulteriori attività di formazione supplementare, volte al potenziamento delle conoscenze linguistiche, alla comunicazione ed assistenza alla clientela, alla conoscenza degli impianti, nonché con interventi formativi propedeutici allo svolgimento di eventuali attività in interoperabilità.

Il presente percorso formativo comprende integralmente quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia emanate dal Gestore dell'Infrastruttura e potrà essere modificato/integrato in relazione alle eventuali evoluzioni di tali disposizioni, previa specifica e preventiva informativa alle OO.SS. stipulanti.



Addì 1° marzo 2006, in Roma

tra

il Gruppo FS

e

FILT-Cgil

FIT-Cisl

UILTRASPORTI

FAST-Ferrovie

UGL A.F.

Or.S.A. Ferrovie

in relazione all'Accordo relativo all'introduzione nel vigente CCNL della disciplina dell'apprendistato prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, si conviene quanto segue a valere per il personale con contratto di apprendistato in forza alla data odierna.

- A far data dalla stipula del presente accordo le percentuali previste al punto 7 dell'art. 18 del CCNL A.F. vengono così modificate in relazione alle cadenze di seguito previste:



dal 1° aprile

1° anno	2° anno	3°anno	4° anno
81%	87%	93%	95%

dal 1° settembre

1° anno	2° anno	3°anno	4° anno
84%	90%	95%	95%

- Riconoscimento dell'anzianità di servizio utile al fine della maturazione degli aumenti periodici di cui all'art. 64 del CCNL A.F. a partire dal 1° giorno del 19° mese di servizio prestato in apprendistato.



Roma, 1° marzo 2006

FILT-Cgil

FIT-Cisl

UILTRASPORTI

FAST- Ferrovie

UGL AF

Or.S.A. Ferrovie

Come confermato dall'accordo sull'apprendistato professionalizzante, FS ribadisce che l'anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato è utile ai fini del passaggio di parametro previsto dall'art. 21 - Classificazione professionale del CCNL A.F..

Giuseppe Depaoli

